numero

6326 fr 4 4 dicembre 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Vollzugsstelle für den Zivildienst Rechtsdienst Malerweg 6 3600 Thun

Consultazione relativa alla revisione della legge sul servizio civile

Gentili Signore, Egregi Signori,

in relazione alla summenzionata procedura di consultazione, ringraziando per l'opportunità che ci è offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti considerazioni.

1. SUL PRINCIPIO

Lo scrivente Consiglio sostiene la revisione delle legge sul servizio civile sostitutivo (LSC), in particolare:

- sosteniamo l'adeguamento della LSC alla politica agricola 2014-2017 così come siamo a favore del servizio presso i sei servizi di assistenza e cura a domicilio e gli istituti scolastici;
- appoggiamo l'obbligo di formazione generale per tutti i civilisti (art. 36 cpv. 1) in modo da ampliare le conoscenze e aumentare l'utilità degli impieghi.

Rileviamo comunque che la riforma appare prematura in quanto imprescindibilmente legata all'attuale progetto di revisione della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (LM). Evidenziamo pure che il 29 maggio 2013 il Consiglio federale ha rifiutato la mozione 13.3062 "Possibilità d'impiego dei civilisti nelle scuole" della consigliera nazionale Streiff-Feller depositata il 12 marzo 2013, richiedendone uno studio approfondito che non risulta ancora disponibile.

Inoltre traspare una disparità di trattamento tra le persone che effettuano un servizio civile sostitutivo e gli astretti al servizio militare. In questo modo il principio dell'equivalenza, inteso come equità di trattamento, verrebbe a cadere in quanto per i civilisti le competenze acquisite potrebbero essere trasposte in un ambito professionale specifico.



2. CONSIDERAZIONI GENERALI

2.1 Nuovo ambito di attività: la scuola

Il Consiglio di Stato ritiene che la possibilità d'impiego di civilisti nelle scuole sia da accogliere con favore, benché nell'ambito di un perimetro ben limitato. Viene quindi condivisa in linea di massima l'impostazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. e. secondo cui i civilisti potranno essere impiegati per la sorveglianza durante le pause, sia all'interno che all'esterno dell'edificio scolastico, nel servizio mensa, in quello di portineria e per aiutare gli alunni a fare i compiti. Si esprimono delle riserve circa l'uso specifico dei civilisti all'interno degli istituti scolastici, ma considerando che l'attuazione sarà delegata ai Cantoni e ai Comuni, ci esprimeremo in seguito sull'eventuale applicazione.

Un presupposto per accogliere positivamente la proposta deve essere che le condizioni d'impiego dei civilisti siano svolte in maniera analoga a quelle attualmente in vigore per l'accesso ad altri enti. In altri termini, l'istituto scolastico e per esso il Cantone o il Comune deve poter avere il diritto di non accogliere civilisti con un profilo non corrispondente a quello richiesto o di interrompere il rapporto d'impiego a seguito di prestazioni insoddisfacenti.

2.2 Principio di equivalenza con il servizio militare e misure contro le domande d'ammissione

Per poterci effettivamente esprimere in merito, richiediamo di poter attendere il rapporto relativo alla prova dell'atto da parte del Consiglio federale previsto non prima della metà del 2014, il quale dovrebbe dare seguito ai due interventi parlamentari attualmente sospesi:

- mozione 09.3861 "Commisurare la durata del servizio civile al servizio militare", depositata dalla consigliera nazionale Eichenberger il 24 settembre 2009, nella quale viene richiesta la facoltà di aumentare il fattore di calcolo della durata del servizio civile ordinario innalzandolo da 1,5 a 1,8 al massimo;
- iniziativa parlamentare 10.528 "Porre termine alla facoltatività del servizio civile", depositata dal consigliere nazionale Engelberger il 16 dicembre 2010, nella quale si chiede di limitare la possibilità di presentare in qualsiasi momento una richiesta di prestare servizio civile durante lo svolgimento del servizio militare.

In attesa di ricevere lo studio sopraccitato non appoggiamo interventi all'interno della revisione atti a rendere più attrattivo il servizio civile o che possano mettere in discussione il principio di equivalenza.

2.3 Gestione integrata dei rischi

Compiti e competenze dell'esercito, della protezione civile ed eventualmente del servizio civile devono essere ben ripartiti, in modo da permettere interventi mirati, efficienti ed efficaci. La promozione della pace, la riduzione di potenziali di violenza, la prevenzione e l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza nonché rigenerazione dopo simili eventi in patria e all'estero devono venire gestite da organizzazioni specializzate, con provate capacità di condotta, equipaggiate e regolarmente esercitate.

Mancando questi indispensabili presupposti appare di difficile applicazione l'ampliamento degli ambiti d'attività per i civilisti proposti nell'art. 4 cpv. 1 lett. h. e gli impieghi all'estero proposti all'art. 7 cpv. 3 lett. b, c, d della LSC.



3. OSSERVAZIONI PUNTUALI

3.1 Modifica della legge sul servizio civile

Articolo 3a cpv. 1 lett. e

Come detto il contributo proposto per sostenere la formazione scolastica e l'educazione, benché visto con favore dallo scrivente Consiglio, anticipa i rapporti richiesti da parte del Consiglio federale.

Articolo 4 cpv. 1 lett. h

In riferimento alle nostre considerazioni di cui al punto 2.3 *Gestione integrata dei rischi* se ne propone lo stralcio.

Articolo 7 cpv. 2

Risulta alquanto improbabile e difficilmente gestibile l'utilizzo coatto di un civilista restio all'impiego in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza all'estero in regioni frontaliere, quindi si suggerisce lo stralcio di questo capoverso.

Articolo 7 cpv. 3 lett. b

La strategia 2010 sull'aiuto umanitario della Confederazione definita dal Dipartimento federale degli affari esteri definisce chiaramente i partner chiamati a gestire le situazioni straordinarie all'estero. Come per l'art. 4 cpv. 1 lett. h si propone quindi lo stralcio della normativa.

Articolo 7 cpv. 3 lett. c, d

I possibili impieghi all'estero proposti rientrano tra le missioni assegnate all'esercito nella legge militare conformemente all'art. 1 cpv. 4. Inoltre risulta poco chiaro come un civilista con un manifesto conflitto di coscienza possa partecipare ad un intervento atto alla riduzione di potenziali di violenza. Per i motivi esposti questa possibilità deve essere eliminata.

Articolo 10 cpv. 2 (nuovo)

Si domanda di completare il cpv. 2 come segue:

"L'obbligo di custodia in luogo sicuro e di manutenzione dell'equipaggiamento personale, la gestione amministrativa del licenziamento dal servizio militare e la restituzione dell'equipaggiamento personale **restano immutati** e sono retti dalla legislazione militare."

Articolo 18

Si suggerisce l'adattamento del cpv. 1 da:

"È ammesso al servizio civile chi ha seguito l'intera giornata d'introduzione e non ha ritirato la propria domanda entro un periodo di riflessione di due settimane...".

in:

"È ammesso al servizio civile chi ha seguito l'intera giornata d'introduzione e ha confermato la propria domanda dopo un periodo di riflessione di due settimane...".

Articolo 78a

L'art. 78a LSC prevede, per i servizi cantonali competenti (polizia, organi giudiziari), l'obbligo della comunicazione spontanea e sistematica d'informazioni all'autorità competente del



servizio civile concernenti l'iter di una denuncia che quest'ultima ha presentato contro il civilista. L'obbligo di comunicazione viene motivato con la necessità dell'autorità competente del servizio civile di assicurare che siano prestati tutti i giorni di servizio, e dunque di conoscere la durata esatta di eventuali assenze dovute a procedimenti penali. Il rapporto esplicativo concernente la revisione della LSC aggiunge che la conoscenza sistematica delle decisioni emesse dai servizi cantonali competenti in relazione ad una violazione degli obblighi del civilista (art. 72 segg. LSC) consentono di risalire al suo comportamento passato, cosa di cui deve tener conto l'organo d'esecuzione nella valutazione della sua idoneità a un futuro impiego.

L'obbligo di comunicazione sistematica è problematico, poiché non si intravvede il motivo per cui il civilista dovrebbe essere oggetto di trattamento diverso rispetto alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. Per queste ultime, infatti, vige un regime diverso per quanto concerne il dovere d'informazione di autorità nei confronti dell'esercito (art. 23 legge militare; LM): esse sono tenute ad informare quest'ultimo unicamente su sua esplicita richiesta, e non spontaneamente. A prescindere dall'obbligo di notifica del milite (art. 27 LM), questa differenza non è spiegabile, perché anche l'esercito è tenuto a conoscere la durata esatta di eventuali assenze dovute a procedimenti penali nonché il comportamento passato del milite, per valutarne l'idoneità a un futuro impiego nell'esercito.

3.2 Modifica del codice penale

Nessuna osservazione a riguardo.

3.3 Modifica del codice penale militare

Nessuna osservazione a riguardo.

3.4 Modifica della legge federale sull'assicurazione militare

Nessuna osservazione a riguardo.

4. CONCLUSIONI

Lo scrivente Consiglio sostiene il progetto, ma propone di posticipare le procedure di revisione della LSC sino a quando la revisione della LM non sia entrata in vigore. Questo per garantire il rispetto delle volontà cantonali e delle considerazioni esternate durante le ultime consultazioni, così come permettere un'approfondita analisi sull'eventuale estensione degli ambiti d'attività legati all'utilizzo dei civilisti presso gli istituti scolastici.

Inoltre si ricorda come la rete integrata Svizzera per la sicurezza stia operando per armonizzare la riforma dell'esercito con la strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ al fine di poter razionalizzare gli investimenti cantonali in modo da aumentare l'efficienza, l'efficacia e la flessibilità delle forze d'intervento messe a disposizione per la protezione della popolazione. Per questo motivo si auspica una coordinazione tra i vari progetti prima di valutare la possibilità d'ampliamento delle sfere d'attività per il servizio civile.



Sperando che le nostre osservazioni possano essere tenute in debita considerazione, rimaniamo in attesa di conoscere l'esito della consultazione e nel contempo vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

P. Beltraminelli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali;
- Delegato del Cantone per i rapporti confederali, Residenza;
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, Residenza;
- Sezione del militare e della protezione della popolazione, Residenza.